

COMUNE DI SAN BENEDETTO V.SAMBRO

(Provincia di Bologna)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 100 del 28.12.2001

Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 57 del 31.07.2020

INDICE

	Pag
Titolo I° - DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento	3
Art. 2 - Il Funzionario addetto al canone	3
Titolo II° - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI	
Capo 1° - OCCUPAZIONI	
Art. 3 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche	
Art. 4 - Occupazioni abusive	
Art. 5 - Occupazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche	
Capo 2° - LA CONCESSIONE	
Art. 6 - Domanda di occupazione	
Art. 7 - Ufficio comunale competente	
Art. 8 - Istruttoria della domanda	
Art. 9 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale	
Art. 10 - Obblighi del concessionario	
Art. 11 - Decadenza ed estinzione della concessione	
Art. 12 - Modifica, sospensione e revoca della concessione	
Art. 13 - Rinnovo e disdetta della concessione	
Titolo III° - CANONE DI CONCESSIONE	
Art. 14 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione	
Art. 15 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	
Art. 16 - Classificazione delle strade	
Art. 17 - Durata delle occupazioni	
Art. 18 - Modalità di applicazione del canone	
Art. 19 - Soggetto passivo	
Art. 20 - Agevolazioni	
Art. 21 - Esenzioni	
Art. 21 bis - Esenzione occupazioni a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19	
Titolo IV° - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO	
Art. 22 - Accertamento	
Art. 23 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	
Art. 24 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	
Art. 25 - Riscossione coattiva	
Art. 26 - Sanzioni	
Art. 27 - Contenzioso	
Titolo V° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
Art. 28 - Disposizioni finali e transitorie	

Titolo I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

Art. 2

Il Funzionario addetto al canone

1. E' Funzionario responsabile della gestione del canone il Funzionario individuato a norma dell'art. 8 del Regolamento Comunale per la disciplina generale delle entrate.

Titolo II° - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Capo 1° - OCCUPAZIONI

Art. 3

Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
2. Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
3. Ai fini dell'applicazione del canone:
 - a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana.
 - b) sono considerate temporanee:
 - b1)- le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;
 - b2)- le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.
4. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Art. 4

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive:
 - a) le occupazioni difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b) le occupazioni che si protraggano oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga della stessa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Comando di Polizia Municipale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie

riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

5. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'articolo 27, in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto al comma 2. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione.
6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° Gennaio dall'anno in cui è stata accertata.

Art. 5

Occupazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del Decreto Legislativo n. 114 del 31/03/1998, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto, nonché le altre disposizioni vigenti in materia (Leggi Regionali ecc.).
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

Capo 2° - LA CONCESSIONE

Art. 6

Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'art. 3, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda di concessione può essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune, in carta legale, e contenere:
 - a) le generalità, la residenza o domicilio legale, il codice fiscale se persona fisica o il numero di partita I.V.A. della Ditta e il codice fiscale del legale rappresentante della stessa;
 - b) l'ubicazione esatta e la superficie del tratto di area pubblica che si chiede di occupare;
 - c) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eseguire e le modalità d'uso;
 - d) il periodo per il quale la concessione viene domandata;
 - e) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento;
 - f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le spese di sopralluogo e quelle eventuali di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune;
 - g) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni che la legge richiede per esercitare l'attività o il diritto per esercitare il quale l'occupazione è richiesta;
 - h) la dichiarazione di accettare le nuove condizioni che l'Amministrazione Comunale dovesse imporre per continuare la concessione.
3. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.
4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
5. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
6. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti, nonchè per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, operazioni di trasloco o di mantenimento del verde, operazioni per il rifornimento del combustibile e/o legna da riscaldamento.
7. Per particolari tipi di occupazione esenti dal canone di cui all'art. 14, la Giunta comunale, con proprio provvedimento, può stabilire l'esonero dalla richiesta dalla concessione.

Art. 7

Ufficio comunale competente

1. La richiesta di occupazione di cui all'art. 6 deve essere presentata all'Ufficio Tecnico Comunale se riguardante le occupazioni permanenti di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), ovvero all'Ufficio Tributi riguardante le occupazioni temporanee di cui alla lett. b) del citato articolo.

Art. 8

Istruttoria della domanda

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti in materia.
2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune come risultante dal Protocollo generale. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni o pareri comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

Art. 9

Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Funzionario responsabile rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 6;
 - b) le condizioni di carattere tecnico amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento;
3. La concessione viene sempre accordata alle seguenti condizioni:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere dallo stesso effettuate;
 - c) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove condizioni.
4. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D. 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
5. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
6. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
7. L'Ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario informatico, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
8. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di Stato, o di una fidejussione bancaria o assicurativa, qualora:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.
9. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Funzionario responsabile in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
10. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Comune.

Art. 10
Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il comune con addebito delle spese utilizzando eventualmente la cauzione prevista dall'art 9;
 - b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste;
 - f) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa.

Art. 11
Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 5 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
3. La decadenza e l'estinzione sono dichiarate dal Funzionario responsabile con provvedimento che ne dispone i termini e le modalità di sgombero e di ripristino del suolo.

Art. 12
Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto senza interessi né indennità alcuna.
3. Alla restituzione provvede il medesimo Funzionario comunale che ha revocato la concessione.
4. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Art. 13
Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare almeno 10 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.
4. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Titolo III° - CANONE DI CONCESSIONE

Art. 14

Istituzione ed oggetto del canone di concessione

1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone, e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.
2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.
3. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Art. 15

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione del canone sono individuati dal Consiglio Comunale sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) perimetrazione dei centri abitati in base all'art. 4 del D. Leg.vo 30.04.1992, n. 285;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
2. Il canone relativo alle varie tipologie di occupazione è quello indicato negli allegati 1) e 2) al presente Regolamento.
3. Le misure del canone, determinate per aree e fasce orarie, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,10 al Mq.

Art. 16
Classificazione degli spazi ed aree pubbliche

1. Gli spazi ed aree pubbliche vengono suddivisi in categorie come di seguito specificato:
 - a) CATEGORIA PRIMA
Centro abitato del Capoluogo e delle frazioni di Pian del Voglio, Montefredente, Ripoli e Madonna dei Fornelli.
 - b) CATEGORIA SECONDA
Tutte le vie e piazze del restante territorio comunale.
 - c) CATEGORIA TERZA
Campi ed impianti sportivi.

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELL'ART. 48 DEL D.LGS. 507/1993
(Distributori di carburanti e tabacchi)

Centro abitato _____

Zona limitrofa _____

Sobborghi e zone periferiche _____

Frazioni _____

Art. 17
Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella tariffa allegata, a giorno o a fasce orarie.

Art. 18
Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.
4. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

5. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, è calcolata in ragione del 10%.
6. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,775 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46.

Art. 19 **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Art. 20 **Agevolazioni**

1. Le tariffe ordinarie del canone per le occupazioni temporanee sono ridotte così come indicato nell'allegato 2);
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata;

Art. 21 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone di concessione:
 - a) le occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
 - b) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - c) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione, di durata non superiore a 24 ore;
 - d) le occupazioni temporanee realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 460 del 4/12/1997, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
 - e) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti;
 - f) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
 - g) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
 - h) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;

- i) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- l) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico e privato durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- m) le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo, realizzati dai privati per allacciamenti, fognari, elettrici, gas e acqua, nonché i manufatti realizzati per il deflusso delle acque piovane;
- n) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti, nonché le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, operazioni di trasloco o di mantenimento del verde, operazioni per il rifornimento del combustibile e/o legna da riscaldamento;
- o) le occupazioni con passi carrabili;
- p) le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, a carattere permanente e temporaneo;
- q) occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.

2. In tutti i casi sopraindicati la concessione sarà rilasciata apponendo il “*nulla - osta*” sulla domanda.

Art. 21 /bis

Esenzione occupazioni a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19

1. Le occupazioni permanenti effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, già esenti per il periodo 1° maggio 2020- 31 ottobre 2020 ai sensi dell'art. 181 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, sono esentate per l'intero periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020;

2. Sono altresì esentate le imprese commerciali e artigianali titolari di occupazioni permanenti per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020;

3. Sono inoltre esenti le ulteriori occupazioni aggiuntive temporanee o le nuove occupazioni temporanee rilasciate ai soggetti di cui ai commi precedenti per il periodo 1° maggio 2020 - 31 dicembre 2020.

Titolo IV° - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 22

Accertamento

1. L'accertamento dell'ammontare del canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione della occupazione.
2. Il responsabile del procedimento concessionario cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tale fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa la relativa scadenza.
3. In caso di occupazione abusiva, il responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della liberazione dell'area.

Art. 23

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dall'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 Marzo di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale intestato: "COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO – SERVIZIO TESORERIA".
5. Con propria deliberazione la Giunta Comunale può stabilire diverse modalità di effettuazione del versamento.
6. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali scadenti rispettivamente il 31/03 - 30/06- 30-09 - 31/12, qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a € 258,23.

Art. 24

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 23, commi 4 e 5, o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.
2. Non si rilascia titolo autorizzativo qualora l'ammontare del canone non superi € 25 in quanto l'occupazione è da intendersi autorizzata all'atto del rilascio della ricevuta di pagamento del canone medesimo.

Art. 25

Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni recate dagli articoli 67, 68, e 69 del Decreto Presidente della Repubblica n. 43 del 28/01/1988 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente nella misura determinata annualmente con atto della Giunta comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.
3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
- 4.

Art. 26
Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura da € 103 a € 1.032 con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. La sanzione è irrogata dal Comando Polizia Municipale.
3. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sola sanzione prevista dal predetto Codice.
4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche in caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.
5. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art. 4 si applica la sanzione amministrativa in misura pari a due volte l'ammontare del canone che sarebbe dovuto in caso di occupazione autorizzata, a prescindere da eventuali agevolazioni o esenzioni di quest'ultima.

Art. 27
Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Titolo V° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28
Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2002.
2. Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione della TOSAP, i cui presupposti impositivi si sono verificati anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, continuano ad essere effettuati, anche dopo il 31 Dicembre 2001.
3. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 Dicembre 2001, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.
4. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di Legge e regolamentari vigenti.